

CAMERA DI COMMERCIO DI ANCONA

Regolamento della Giunta camerale

Regolamento approvato dalla Giunta camerale con
deliberazione n. 71 del 17.06.2015 in vigore dal
15.07.2015



INDICE

ARTICOLO 1: Definizione e competenze	2
ARTICOLO 2: Attribuzioni del Presidente	3
ARTICOLO 3: Prima adunanza della Giunta ed elezione del Vicepresidente	3
ARTICOLO 4: Riunioni della Giunta	4
ARTICOLO 5: Luogo delle riunioni	4
ARTICOLO 6: Convocazione della Giunta	4
ARTICOLO 7: Deposito di atti e documenti	4
ARTICOLO 8: Numero legale	5
ARTICOLO 9: Mancata partecipazione alle riunioni e decadenza dei componenti di Giunta	5
ARTICOLO 10: Pubblicità delle riunioni	5
ARTICOLO 11: Segretario della Giunta	5
ARTICOLO 12: Comunicazioni del Presidente e dei Dirigenti	6
ARTICOLO 13: Trattamento degli argomenti all'ordine del giorno	6
ARTICOLO 14: Ordine degli interventi	6
ARTICOLO 15: Dichiarazioni di voto e obbligo di astensione	6
ARTICOLO 16: Questioni pregiudiziali e richieste di sospensiva	6
ARTICOLO 17: Redazione e approvazione del verbale	7
ARTICOLO 18: Sistemi di votazione	7
ARTICOLO 19: Votazione palese	7
ARTICOLO 20: Votazione per scrutinio segreto	8
ARTICOLO 21: Maggioranza richiesta per l'adozione delle deliberazioni	8
ARTICOLO 22: Diritto di visione degli atti e rilascio di copie	8
ARTICOLO 23: Commissioni di Giunta	8
ARTICOLO 24: Svolgimento dei lavori delle Commissioni di Giunta	9
ARTICOLO 25: Relazione annuale dei rappresentanti della Camera di Commercio presso organismi e società partecipate	9
ARTICOLO 26: Approvazione, modifiche e pubblicazione del regolamento	9
ARTICOLO 27: Norma di rinvio	9
ARTICOLO 28: Entrata in vigore	9

ARTICOLO 1 (Definizione e competenze)

1. La Giunta è organo collegiale esecutivo della Camera di Commercio ed è composta dal Presidente della Camera di Commercio e da otto consiglieri eletti dal Consiglio, secondo la normativa vigente sugli organi collegiali camerale. Essa dura in carica cinque anni in coincidenza della durata del Consiglio.

2. La Giunta delibera sulle materie di propria competenza ai sensi dell'art. 14 della Legge 580/1993, come modificata dal D.Lgs. 23/2010 (d'ora in avanti indicata come Legge) e dell'art. 19 dello Statuto camerale (d'ora in avanti indicato come Statuto) sotto riportate:

- a) predispone per l'approvazione del Consiglio il programma pluriennale di attività, la relazione previsionale e programmatica, il preventivo economico, il suo aggiornamento, la relazione sulla performance ed il bilancio d'esercizio;
- b) approva il budget direzionale;
- c) approva il Piano della performance triennale;
- d) adotta tutti i provvedimenti necessari per la realizzazione del programma di attività;
- e) nomina tra i suoi componenti il Vice Presidente che, in caso di assenza o impedimento del Presidente, ne assume temporaneamente le funzioni;
- f) designa il Segretario Generale;
- g) delibera la partecipazione della Camera di Commercio a consorzi, società, associazioni, gestioni di aziende e servizi speciali e sulle dismissioni societarie;
- h) delibera la costituzione di aziende speciali e la loro soppressione;
- i) delibera l'istituzione di uffici distaccati nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza;
- j) adotta i regolamenti di propria competenza a valenza interna;
- k) approva i sistemi di valutazione del personale e dei dirigenti;
- l) delibera la partecipazione ad accordi di programma, patti territoriali e, in generale, in ordine all'adozione di moduli collaborativi con altre pubbliche Amministrazioni e con organismi privati;
- m) delibera la promozione, realizzazione e gestione di strutture ed infrastrutture di interesse generale di livello locale, regionale o nazionale e internazionale nel rispetto degli indirizzi del Consiglio;
- n) delibera sulla costituzione della Commissione arbitrale e della Commissione di conciliazione, nonché la predisposizione dei contratti-tipo ed il controllo sulla presenza di clausole inique nei contratti, sulla base dei regolamenti del Consiglio;
- o) delibera la costituzione di parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, nonché la promozione dell'azione per la repressione della concorrenza sleale ai sensi dell'articolo 2601 codice civile;
- p) formula pareri e proposte alle Amministrazioni dello stato, alla Regione, alla Provincia, ai Comuni della circoscrizione, nonché agli altri enti pubblici che nella medesima hanno la propria sede;
- q) definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare nella gestione amministrativa;
- r) verifica la rispondenza dell'attività di gestione dei dirigenti agli obiettivi fissati dalle direttive generali e verifica l'adeguatezza del funzionamento degli uffici e delle aziende speciali in relazione agli obiettivi ed ai programmi e sulla scorta delle risultanze del controllo di gestione;

s) approva la Carta dei servizi della Camera di Commercio;

t) nomina o designa il rappresentante dell'ente camerale negli organi di amministrazione delle società o organismi partecipati;

u) nomina il presidente e il consiglio di amministrazione delle aziende speciali e il Direttore se non coincide con il Segretario Generale;

v) provvede alle altre nomine di competenza della Camera di Commercio e, in particolare, a quella del Conservatore del Registro delle Imprese e del Garante della Fede pubblica;

w) nomina Commissioni consultive su tematiche di particolare interesse.

3. In casi d'urgenza la Giunta delibera sulle materie di competenza del Consiglio, indicando espressamente nel preambolo i presupposti d'urgenza.

4. La deliberazione, a cura del Presidente, è inserita per la ratifica nell'ordine del giorno della prima riunione successiva del Consiglio.

ARTICOLO 2 (Attribuzioni del Presidente)

1. Il Presidente della Camera di Commercio, in qualità di Presidente della Giunta, nell'esercizio dei poteri e delle prerogative attribuitegli dalla legge e dallo Statuto:

a) determina l'ordine del giorno dei lavori della Giunta;

b) convoca la Giunta;

c) dirige i lavori della Giunta sottoponendo, in base all'ordine del giorno, le questioni sulle quali la Giunta è chiamata a deliberare;

d) mantiene l'ordine e garantisce l'osservanza delle leggi e delle norme dello Statuto e del presente Regolamento;

e) proclama il risultato delle votazioni, ove previsto;

f) ha facoltà di sospendere le riunioni, e scioglierle per garantire l'ordine e nei casi previsti dalla legge e dal presente Regolamento;

g) esercita tutti gli altri poteri previsti dalla Legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento.

h) propone la costituzione di Commissioni di Giunta ai sensi dell'art. 16 dello Statuto.

2. In caso di sua assenza o impedimento ne fa le veci il Vicepresidente.

3. In caso di urgenza il Presidente provvede agli atti di competenza della Giunta; in tal caso gli atti sono sottoposti alla Giunta per la ratifica nella prima riunione successiva.

ARTICOLO 3 (Prima adunanza della Giunta ed elezione del Vicepresidente)

1. La prima riunione della Giunta si tiene su convocazione del Presidente entro quindici giorni dall'elezione del medesimo.

2. La Giunta, nella prima riunione e, ove occorra, in quella immediatamente successiva, elegge tra i suoi componenti il Vicepresidente in conformità alle disposizioni della Legge, dello Statuto e del Regolamento.

3. Il Vicepresidente è nominato dalla Giunta a maggioranza dei componenti. Nella prima votazione è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei componenti della Giunta. Nella seconda votazione, da tenersi nella riunione successiva, è nominato il candidato che ha riportato il maggior numero di voti.

4. Qualora la Giunta ritenga di procedere a votazione per scrutinio segreto, ciascun componente può esprimere nell'elezione una sola preferenza. In caso di parità di voti il Presidente dispone immediatamente l'effettuazione di apposito ballottaggio.
5. Il Presidente procede alla proclamazione del Vicepresidente eletto nel corso della medesima riunione.

ARTICOLO 4 (Riunioni della Giunta)

1. La Giunta si riunisce secondo le modalità stabilite dallo Statuto e dal presente Regolamento.
2. La convocazione in via ordinaria della Giunta è disposta dal Presidente.
3. La Giunta può essere convocata in via straordinaria dal Presidente anche su richiesta di tre componenti della stessa con l'indicazione degli argomenti che si intendono trattare.
4. Il Presidente programma l'attività della Giunta, definendo, di norma per ogni semestre, il calendario delle riunioni, salvo modifiche da apportare secondo esigenze o necessità intervenute successivamente.

ARTICOLO 5 (Luogo delle riunioni)

1. Le riunioni della Giunta si tengono di norma nell'apposita aula della Camera di Commercio.
2. Per comprovate ragioni d'interesse della Camera di Commercio o per garantire la presenza dell'ente nel territorio di competenza, il Presidente può disporre che le riunioni avvengano in altra sede da indicare espressamente nell'avviso di convocazione.

ARTICOLO 6 (Convocazione della Giunta)

1. Il Presidente della Camera di Commercio convoca la Giunta almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione mediante avviso scritto, tramite posta elettronica certificata, recante gli argomenti all'ordine del giorno. Per tali comunicazioni il domicilio dei destinatari è quello dichiarato alla Camera di Commercio.
2. Nell'ordine del giorno possono essere inserite soltanto le pratiche complete della documentazione (progetti, istanze, ecc...) e quanto necessario agli uffici per la relativa fase istruttoria ed in coerenza, per quanto attiene a contributi e sovvenzioni a terzi, con il relativo regolamento vigente.
3. Gli argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli già inseriti all'ordine del giorno, sui quali adottare un atto deliberativo, sono comunicati ai componenti della Giunta con avviso spedito almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione.
4. L'eventuale invio ritardato dell'avviso di convocazione è sanato quando il componente della Giunta interessato partecipa alla riunione della Giunta alla quale era stato invitato.
5. Il Presidente ha facoltà di invitare alle riunioni della Giunta, senza diritto di voto, i rappresentanti di altri organi, comitati e organismi dell'Ente e del sistema camerale e delle società partecipate nonché personalità del mondo politico, economico ed esperti.

ARTICOLO 7 (Deposito di atti e documenti)

1. Presso la segreteria di Giunta e Consiglio della Camera di Commercio sono depositati prima della riunione, a disposizione dei componenti della Giunta, gli atti istruttori e i documenti relativi alle proposte inserite all'ordine del giorno.

2. I documenti relativi agli argomenti trattati sono trasmessi ad ogni componente di Giunta per posta elettronica prima della riunione.

ARTICOLO 8 (Numero legale)

1. Le riunioni della Giunta sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Non è ammessa la delega di voto.

2. I componenti della Giunta in ciascuna riunione devono apporre la firma di presenza nell'apposito registro ed informare il Presidente in caso di allontanamento dall'aula. Il Segretario Generale verifica preliminarmente la presenza del numero legale dei componenti della Giunta. Accertata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta e valida la riunione.

3. Della mancanza del numero legale viene redatto apposito verbale con l'indicazione dei nomi degli intervenuti.

ARTICOLO 9 (Mancata partecipazione alle riunioni e decadenza dei componenti di Giunta)

1. I componenti della Giunta devono comunicare alla segreteria generale in tempo utile, secondo le modalità di cui all'art. 28 dello Statuto, i motivi che impediscono la loro partecipazione alla riunione della Giunta. L'eventuale assenza del componente della Giunta viene comunicata al Presidente all'inizio della riunione ed annotata nell'apposito verbale.

2. I componenti della Giunta che, senza motivazione scritta, non intervengono a quattro riunioni consecutive della Giunta decadono dalla carica. La decadenza è dichiarata dalla Giunta sentiti gli interessati con preavviso di dieci giorni.

ARTICOLO 10 (Pubblicità delle riunioni)

1. Le riunioni della Giunta non sono pubbliche.

2. Partecipano alle riunioni della Giunta il Segretario Generale, i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, i dirigenti, oltre le persone delle quali sia stata disposta l'audizione e quelle invitate dal Presidente.

3. Possono essere invitati a partecipare a singole riunioni funzionari apicali dell'ente, quali le Alte Professionalità e le Posizioni Organizzative, se ritenuto necessario, per fornire chiarimenti tecnici sull'istruttoria svolta dagli uffici competenti in relazione a tematiche particolari poste all'ordine del giorno.

ARTICOLO 11 (Segretario della Giunta)

1. Il Segretario Generale della Camera di Commercio è segretario della Giunta. In caso di sua assenza o impedimento le funzioni di segretario sono svolte dal dirigente che ne esercita le funzioni vicarie.

2. Nei casi eccezionali di contemporanea vacanza od assenza del Segretario Generale e del vicario, le funzioni di segreteria dell'organo sono attribuite al componente della Giunta più giovane d'età.

3. Il Segretario Generale o chi lo sostituisce non possono svolgere la funzione di Segretario della Giunta nei casi di incompatibilità e hanno l'obbligo di allontanarsi dall'aula; prima della discussione, in tal caso le funzioni di segretario sono svolte dal componente della Giunta più giovane d'età limitatamente alla trattazione degli affari per cui ricorre l'incompatibilità.

ARTICOLO 12 (Comunicazioni del Presidente e dei Dirigenti)

1. All'inizio della riunione e dopo l'eventuale approvazione del verbale della riunione precedente, il Presidente:
 - a) comunica i messaggi e le eventuali lettere pervenute aventi per oggetto materie di interesse della Giunta, nonché le risposte alle richieste di notizie e chiarimenti formulate dai componenti della Giunta;
 - b) illustra le comunicazioni che sono di interesse della Giunta medesima su tematiche concernenti le competenze della Camera di Commercio e il sistema economico locale.
2. Il Segretario generale o i dirigenti possono effettuare comunicazioni alla Giunta su tematiche di loro specifica competenza.

ARTICOLO 13 (Trattamento degli argomenti all'ordine del giorno)

1. La Giunta può deliberare esclusivamente sulle proposte o questioni che siano all'ordine del giorno.
2. In ciascuna riunione, il Presidente dispone la trattazione degli argomenti secondo l'ordine del loro inserimento nell'avviso di convocazione.
3. Su proposta del Presidente o di uno o più componenti della Giunta può essere deliberata l'inversione di uno o più argomenti inseriti all'ordine del giorno.

ARTICOLO 14 (Ordine degli interventi)

1. Alla discussione prendono parte tutti i componenti della Giunta che ne fanno richiesta. La parola è concessa dal Presidente secondo l'ordine delle richieste. Gli interventi devono essere brevi, chiari e attinenti agli argomenti posti all'ordine del giorno.
2. Qualora si verificano fatti o comportamenti non consoni alla riunione, il Presidente può sospendere o, se necessario, rinviare la riunione ad altra data.

ARTICOLO 15 (Dichiarazioni di voto e obbligo di astensione)

1. I componenti della Giunta, prima dell'inizio delle operazioni di voto, possono dichiarare di astenersi o dare una breve spiegazione del proprio voto.
2. Quando l'oggetto della discussione riguardi un interesse personale diretto o indiretto, il componente della Giunta deve astenersi dal partecipare alla discussione e votazione della relativa deliberazione.
3. I componenti della Giunta obbligati ad astenersi ne informano il Segretario Generale, che ne prende nota riportando tale dichiarazione nel testo del relativo atto deliberativo.

ARTICOLO 16 (Questioni pregiudiziali e richieste di sospensiva)

1. Si intende questione pregiudiziale il caso posto da uno o più componenti della Giunta riguardante motivi di fatto o di diritto, tali da escludere che si possa deliberare sull'argomento in trattazione.
2. Sussiste richiesta di sospensiva quando la proposta di uno o più componenti della Giunta comporti la sospensione od il rinvio ad altra riunione dell'argomento in trattazione.

3. La questione pregiudiziale e le richieste di sospensiva devono essere discusse e votate prima dell'esame dell'oggetto cui si riferiscono.

ARTICOLO 17 (Redazione e approvazione del verbale)

1. Di ogni riunione della Giunta è redatto verbale a cura del Segretario Generale o di chi lo sostituisce.
2. Ai fini della redazione del verbale, il resoconto della riunione viene effettuato mediante l'uso di apparecchiature di registrazione con conservazione agli atti della registrazione.
3. Il verbale costituisce il resoconto della riunione della Giunta e riporta l'oggetto della discussione, i nomi di coloro che vi hanno partecipato e gli atti adottati, con indicazione del risultato della votazione.
4. Il verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario Generale.
5. L'estratto del verbale viene trasmesso per posta elettronica ad ogni componente della Giunta, con notizia del deposito dello stesso presso la segreteria di Giunta e Consiglio. Ciascun componente di Giunta può chiedere di far inserire rettifiche nel verbale.
6. Il verbale è approvato con votazione palese a maggioranza dei componenti della Giunta presenti nella prima riunione utile.
7. Le decisioni assunte dalla Giunta vengono integralmente pubblicate nell'albo on line, secondo le modalità stabilite nel regolamento camerale per la disciplina dell'albo on line.

ARTICOLO 18 (Sistemi di votazione)

1. Le votazioni avvengono in forma palese o a scrutinio segreto. Di regola si utilizza la forma palese.
2. Del risultato di ciascuna votazione viene dato atto nel verbale della riunione a firma del Presidente e del Segretario.
3. Il voto è personale e non sono ammesse deleghe.
4. Sia alla votazione palese che a quella a scrutinio segreto può procedersi anche mediante supporto elettronico.

ARTICOLO 19 (Votazione palese)

1. La votazione palese avviene per alzata di mano, per manifestazione di assenso o per appello nominale.
2. Il metodo di votazione è scelto di volta in volta dal Presidente.
3. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
4. La votazione per alzata di mano è soggetta a controprova se questa è richiesta da almeno due componenti della Giunta.
5. Alla votazione per appello nominale si fa ricorso quando lo richiedano almeno tre componenti della Giunta o per disposizione del Presidente.
6. La votazione per appello nominale si effettua mediante la chiamata dei componenti della Giunta per ordine alfabetico, da parte del Segretario Generale.

ARTICOLO 20 (Votazione per scrutinio segreto)

1. Si fa ricorso allo scrutinio segreto nei casi espressamente previsti dalla legge e qualora la Giunta lo ritenga necessario relativamente alle deliberazioni riguardanti persone.
2. La votazione segreta si effettua mediante apposite schede siglate dal Segretario Generale da depositare personalmente nell'urna previo appello nominale.
3. Chiusa la votazione, il Presidente e il Segretario effettuano lo spoglio delle schede e il Presidente proclama il risultato.
4. In caso di irregolarità, o se il numero dei voti risultasse diverso dal numero dei votanti, il Presidente dichiara la nullità della votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.
5. Nelle votazioni a scrutinio segreto, in caso di parità di voti, la proposta s'intende non approvata.

ARTICOLO 21 (Maggioranza richiesta per l'adozione delle deliberazioni)

1. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti, fatte salve le maggioranze qualificate previste dalla Legge o dallo Statuto.
2. Le proposte respinte non possono essere riproposte nel corso della stessa riunione.

ARTICOLO 22 (Diritto di visione degli atti e rilascio di copie)

1. I componenti della Giunta nell'esercizio delle loro funzioni hanno diritto di prendere visione e di ottenere gratuitamente copia dei provvedimenti adottati e degli atti in essi richiamati, nonché di avere tutte le informazioni necessarie all'esercizio del mandato, nel rispetto della normativa sulla privacy e dei limiti stabiliti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
2. I componenti della Giunta sono tenuti alla massima riservatezza e, nei casi previsti dalla legge, al segreto su dati e notizie inerenti il mandato e l'attività della Camera di Commercio.
3. I componenti della Giunta possono rivolgere al Presidente proposte e raccomandazioni scritte o verbali per sollecitare provvedimenti o adempimenti relativi a pratiche in corso.

ARTICOLO 23 (Commissioni di Giunta)

1. La Giunta può istituire, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto, Commissioni consultive composte da componenti della Giunta coordinate dal Presidente o da un componente della Giunta espressamente nominato, alle quali vengono affidati:
 - a) compiti di esame ed approfondimento degli argomenti oggetto di deliberazioni;
 - b) proposte di designazione di rappresentanti camerale in organismi o società partecipate;
 - c) approfondimenti su tematiche relative all'organizzazione, al personale ed alle competenze dell'ente camerale;
 - d) approfondimenti su tematiche di rilevante importanza per il sistema economico locale.
2. Le Commissioni di Giunta non hanno poteri deliberativi. Esse sono formate da componenti della Giunta sulla base di criteri di professionalità e di specifica competenza nella materia attribuita ed eventualmente integrate da esperti nominati dalla Giunta. Il numero complessivo dei componenti di ogni Commissione non può essere superiore a cinque.

ARTICOLO 24 (Svolgimento dei lavori delle Commissioni di Giunta)

1. Le Commissioni sono convocate presso la Camera di Commercio dal rispettivo Presidente con congruo preavviso contenente l'ordine del giorno.
2. Le funzioni di Segretario delle Commissioni sono svolte dal Segretario Generale o da un funzionario camerale appositamente nominato.
3. Compete al Segretario la ricezione degli atti trasmessi alla commissione, gli adempimenti relativi alla convocazione della Commissione stessa, nonché la predisposizione della documentazione necessaria per lo svolgimento dei lavori.

ARTICOLO 25 (Relazione annuale dei rappresentanti della Camera di Commercio presso organismi e società partecipate)

1. Le persone nominate a rappresentare la Camera di Commercio presso Aziende speciali, società, enti, consorzi, comitati, commissioni, associazioni e simili, sono tenute a presentare una relazione annuale al Presidente della Camera di Commercio sulle attività degli organismi ai quali partecipano.
2. Il Presidente può disporre l'audizione in Giunta del rappresentante nominato per illustrare l'andamento dell'organismo o società partecipata, nonché per fornire chiarimenti e specificazioni.

ARTICOLO 26 (Approvazione, modifiche e pubblicazione del Regolamento)

1. Il presente Regolamento è adottato dalla Giunta a maggioranza dei propri componenti.
2. La Giunta apporta modifiche ed integrazioni al presente Regolamento con la maggioranza richiesta per la sua approvazione e provvede alla comunicazione nelle modalità di cui al precedente comma.
3. Il regolamento della Giunta viene pubblicato nel sito della Camera di Commercio nella sezione "Amministrazione trasparente".

ARTICOLO 27 (Norma di rinvio)

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento valgono le norme di legge sulle Camere di Commercio, i relativi regolamenti di attuazione, le norme dello Statuto e, in quanto applicabili, quelle del Regolamento del Consiglio.

ARTICOLO 28 (Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione all'Albo on line della Camera di Commercio.